

TI_GERICHTE 32.2001.75 vom 17. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.75

FR: TI_GERICHTE 32.2001.75 du 17 août 2001

IT: TI_GERICHTE 32.2001.75 del 17 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il calcolo delle indennità giornaliere sottostà alle stesse disposizioni e limiti massimi previsti per le indennità secondo la LIPG. 1bis L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera l'indennità massima di cui al capoverso 1. 1ter Essa è ulteriormente ridotta nella misura in cui supera il reddito massimo determinante per il calcolo di cui al capoverso 2, ma soltanto fino a un'aliquota minima del 43 per cento dell'indennità massima secondo il capoverso 1. L'aliquota minima spetta anche agli assicurati che, prima dell'integrazione, non esercitavano un'attività lucrativa.

E. 2

L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato un'attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività. 2bis Gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e gli assicurati fino ai 20 anni compiuti che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono al massimo l'indennità minima ai sensi dell'articolo 24 bis capoversi 1 e 2 ed eventualmente i supplementi ai sensi degli articoli 24 bis capoverso 3 e 25.

E. 3

Il Consiglio federale emana disposizioni complete sul calcolo delle indennità giornaliere e fa allestire dal competente ufficio federale tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso. Esso stabilisce l'importo delle indennità giornaliere secondo il capoverso 2 bis, regola il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni." Per periodo di piena attività ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LAI si considera quello che l'assicurato ha esercitato senza essere ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. Per le persone diventate invalide a seguito di infortunio ci si fonda di regola sul reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 2007 DCPIC). Per quanto riguarda la fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 2009 DCPIC). Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI; cifra marginale 2010 DCPIC). Inoltre giusta l'art. 21 cpv. 1 OAI " 1 Riservato l'articolo 24 capoversi 2 e 2 bis LAI, per il calcolo dell'indennità giornaliera e la determinazione degli assegni per assistenza, sono applicabili, per analogia, le disposizioni dell'ordinanza del 24 dicembre 1959 sulle

indennità per perdita di guadagno (OIPG). Giusta il cpv. 3 del medesimo disposto di legge " Ove l'assicurato eserciti un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera, incluso il supplemento per l'integrazione, è decurtata nella misura in cui, addizionata al reddito di quest'attività, sorpassa il reddito determinante ai termini dei capoversi 1 e 2. È riservato l'articolo 21 bis capoverso 4." A norma dell'art. 24bis cpv. 2 LAI: " 1 L'indennità giornaliera per persone sole ammonta al 45 per cento del reddito medio conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al 15 per cento e al massimo al 45 per cento dell'indennità totale massima ." 2.3. Dagli atti emerge che l'ultimo stipendio lordo percepito dall'assicurata quale insegnante di scuola elementare ammontava, nel 1998, a fr. 88'015.85, cui corrisponde un reddito giornaliero medio di fr. 244.50. Tale reddito non può tuttavia essere considerato ai fini del calcolo dell'indennità di base (in casu indennità per persona sola), ritenuto che, come visto (cfr. consid. 2.2), giusta l'art. 24bis cpv. 2 LAI l'ammontare dell'indennità giornaliera per persone sole, corrispondente al 45% del reddito medio conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, non può superare il 45% dell'indennità totale massima. Ora, dal 1. luglio 1999 l'indennità totale massima fissata all'art. 16a cpv. 1 LIPG, applicabile per analogia al calcolo dell'indennità giornaliera dell'AI (art. 24 LAI), ammonta a fr. 215. Ne consegue che a _____, il cui reddito nel 1998 ammontava a fr. 88'015.85, deve essere riconosciuta l'indennità di base massima pari a fr. 97 (45% di 215). L'assicurata ha inoltre diritto ad un supplemento per l'integrazione di fr. 30 fissato in applicazione degli artt. 25 LAI, 22 bis OAI e 11 OAVS, nonché ad un supplemento per persona sola pari a fr. 12 (art. 22 ter OAI). Ciò stante, l'indennità giornaliera è stata correttamente cifrata dall'amministrazione in fr. 139 (97 + 12 + 30), ciò che corrisponde, come rettamente osservato in sede di risposta di causa, al massimo dell'indennità che può essere riconosciuta, in virtù delle legge, ad una persona sola durante l'integrazione. Per il che il gravame deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.